

REGOLAMENTO DELLE
COMMISSIONI COMUNALI
CONSULTIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 06/08/2009

ART. 1 – Indirizzi Generali

1. Il Consiglio Comunale, in attuazione dello Statuto e al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita dell'Amministrazione Comunale, di formulare proposte e di realizzare una più elevata e qualificata democrazia nel rapporto tra l'Ente comunale e i cittadini, costituisce le Commissioni Comunali Consultive.

ART. 2 – Finalità

1. Le commissioni consultive sono istituite come organismi di supporto dell'Amministrazione Comunale con funzioni consultive rivolte al conseguimento delle seguenti finalità:
 - Favorire la partecipazione di tutte le forze politiche, sociali, culturali, religiose, ricreative, sportive, economiche e del volontariato come momento di stimolo dell'operato dell'Amministrazione Comunale;
 - Favorire attraverso l'esercizio della partecipazione le più alte forme di vita democratica e acquisire le opportune e necessarie intese per attuare quell'importante raccordo tra cittadini e vari organi del Consiglio comunale: Sindaco, Giunta e Consiglieri;
 - Favorire una programmazione delle scelte amministrative sulle reali ed effettive necessità della comunità;
 - Promuovere una costante divulgazione della politica amministrativa per sensibilizzare i cittadini, affinché costoro si rendano più interessati e disponibili alla vita politico-amministrativa del loro comune.
2. I componenti delle commissioni consultive sono tenuti a conformarsi agli indirizzi sopra indicati, sia nell'interpretazione delle disposizioni che ne regolano il funzionamento sia nell'esercizio dei poteri discrezionali e di iniziative che loro competono.

ART. 3 – Nomina e composizione

1. La nomina delle commissioni consultive è demandata alla Giunta Comunale che può in ogni tempo costituire commissioni comunali consultive stabilendone il numero, disciplinandone le competenze, la composizione numerica e la durata, e la qualifica dei componenti.
2. Possono far parte delle commissioni consiglieri comunali, semplici cittadini, rappresentanti delle forze politiche presenti sul territorio, delle forze sociali, associazioni culturali, ricreative, sportive, laiche, religiose e del volontariato.
3. Ogni componente di commissione può essere membro di più commissioni.
4. La carica di membro di commissione non comporta alcuna indennità.

Art. 4 – Decadenza e surroga componenti

1. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro il gruppo / ente / associazione di appartenenza designa un altro rappresentante e la Giunta Comunale procede alla sostituzione.
2. L'assenza ingiustificata di un membro a più di tre sedute consecutive o per un intero semestre anche se giustificato è causa di immediata decadenza. La decadenza dovrà

essere dichiarata per iscritto dalla commissione. Il presidente dovrà darne comunicazione alla Giunta Comunale che provvederà alla sostituzione entro 30 gg..

3. Le commissioni terminano il loro compito con la fine del mandato del consiglio comunale.

ART. 5 – Procedure e modalità organizzative

Alla Presidenza delle commissioni verrà eletto un membro delle stesse commissioni.

Le commissioni possono articolare il proprio lavoro secondo criteri e modalità organizzative che producano risultati di efficacia ed efficienza, da esplicitarsi attraverso un *Disciplinare di funzionamento*.

Le commissioni possono avvalersi della presenza di esperti, il cui contributo dev'essere dato a titolo gratuito, questo nell'ottica di una maggiore autonomia di indirizzo e di lavoro per meglio valorizzare le risorse umane e professionali delle commissioni.

Per un corretto funzionamento delle commissioni, l'Amministrazione Comunale pone a disposizione tutti i documenti per i quali si è conclusa l'istruttoria e non sussista il segreto d'ufficio, un servizio di riferimento per le mansioni esecutive di segreteria e un locale per le riunioni.

ART. 6 – Applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento si applica a tutte le commissioni consultive, con esclusione della Commissione Biblioteca e delle altre commissioni la cui composizione e funzionamento saranno disciplinate con specifico e diverso atto regolamentare.

ART. 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dalla delibera di approvazione.